

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. R.G. omissis promossa da:

SOCIETA'

RICORRENTE

contro

BANCA S.p.A.

CONVENUTO

Il Giudice Maria Marta Cristoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22-1-2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART.702 ter c.p.c.

SOCIETA' ha convenuto in giudizio Banca spa chiedendo il risarcimento del danno cagionato per lo smarrimento di due titoli cambiari, deducendo e documentando quanto segue:

- che, la ditta omissis, rilasciava all'allora SOCIETA' n. 2 effetti cambiari, aventi scadenza 21.05.2016 e dell'importo rispettivamente di € 637,63 (n. omissis) e € 13.679,29 (n. omissis) (doc. 1 ricorrente);
- che, i suddetti effetti, venivano depositati, per l'incasso, dalla ricorrente presso banca e successivamente "smarriti durante l'iter di restituzione come insoluti- protestati in data e luogo non meglio precisati", come risulta dalla autodichiarazione del 21.09.2016 resa dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a. e comunicata alla stessa SOCIETA' (doc. 2 ricorrente);
- che, preso atto della condotta posta in essere da BANCA, SOCIETA' provvedeva, in data 21.12.2016, a depositare ricorso per ammortamento titoli presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ferrara volto ad ottenere idoneo provvedimento che dichiarasse l'inefficacia degli effetti cambiari di cui sopra e, nel contempo, autorizzasse l'odierna ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme versate negli stessi, da parte del debitore B(ommissis), con sede legale in (doc. 3 ricorrente);
- che, in data 26.01.2017, il legale rappresentate pro tempore di SOCIETA' provvedeva, altresì, a sporgere denuncia di smarrimento delle cambiali (doc. 4 ricorrente);
- che, con provvedimento del 02.02.2017, il Tribunale di Ferrara autorizzava "il rilascio del duplicato del titolo suddetto, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del ricorrente, e previa le opportune notifiche – come per Legge – nel casi di mancata opposizione" (doc. 5 ricorrente);
- che, pertanto, il ricorrente provvedeva alla pubblicazione in G.U. (doc. 6) ed al successivo ottenimento di idoneo certificato di non opposizione (doc. 7 ricorrente);
- che, successivamente, SOCIETA', richiedeva a BANCA di provvedere al pagamento e/o al rilascio di duplicato dei titoli smarriti, ma, si vedeva negare sia l'una che l'altra richiesta;
- che, BANCA motivava il rifiuto a pagare le somme versate negli effetti cambiari dalla stessa smarriti, adducendo che "nel decreto di ammortamento si parla erroneamente di duplicato" e che i duplicati delle cambiali possono "essere eventualmente emessi nel caso di cambiali in bianco o non scadute che non è il nostro caso." (doc. 8 ricorrente);

Ordinanza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, del 5 febbraio 2020

- che, pertanto, in data 31/01/2018, l'odierna ricorrente provvedeva a depositare nuovo ricorso atto ad ottenere la pronuncia di idoneo provvedimento che, oltre a ribadire l'ammortamento dei suddetti titoli, autorizzasse la stessa ad ottenere l'immediato pagamento delle somme indicate negli stessi da parte di BANCA, responsabile dello smarrimento degli effetti custoditi (doc. 9 ricorrente);
- che, in data 14/02/2018 veniva reso dal Tribunale di Ferrara, decreto di autorizzazione n. 378/18 Vol. "al rilascio del duplicato del titolo suddetto, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del ricorrente, e previe le opportune notifiche – come per Legge – nel caso di mancata opposizione". (doc. 10 ricorrente);
- che, stante l'errore materiale contenuto nel suddetto decreto, con provvedimento dell'08/03/2018, il Tribunale di Ferrara, vista l'istanza di correzione depositata da SOCIETA' (doc. 11) ad integrazione del predetto decreto, autorizzava "il pagamento da parte di BANCA delle cambiali aventi scadenza 21/05/2016 e dell'importo rispettivamente di € 637,63 omissis) e € 13.679,2 omissis (doc. 12 ricorrente);
- che, a seguito di pubblicazione in G.U. (doc. 13) e successiva mancata opposizione (doc. 14), i suddetti decreti divenivano definitivi, per cui l'odierna ricorrente provvedeva a richiedere il pagamento delle somme a suo credito, oltre alle spese legali sostenute per i procedimenti di ammortamento a Banca s.p.a., che, nel frattempo, aveva incorporato BANCA come da atto di fusione che si allega (docc. 15 e 16 ricorrente);
- che, con raccomandata a.r. del 06/12/2018, Banca s.p.a., negava la debenza di qualsiasi somma all'odierna ricorrente, invitando la società creditrice a rivolgersi al "debitore delle cambiali B(omissis)" (doc. 17 ricorrente).

Assumeva dunque parte attrice che l'attesa dovuta alle resistenze di BANCA e, successivamente, a Banca s.p.a., la titolare del B(omissis) sarebbe divenuta irreperibile e la ditta, pur risultando ancora attiva dai registri camerali è, di fatto, cessata da lungo tempo, in quanto presso la sua sede legale in via è presente altra attività denominata "N(omissis)" gestita da altro soggetto ovvero dalla società P(omissis) s.r.l.s. (docc. 18, 19 e 20 ricorrente).

La negligenza posta in essere da BANCA, poi fusa per incorporazione a Banca s.p.a., unitamente al diniego di quest'ultima a dare esecuzione alle pronunce rese dal Tribunale di Ferrara, avrebbero poi arrecato un grave pregiudizio all'odierna ricorrente che non avrà più la possibilità di attivarsi prontamente nei confronti del B(omissis) né del suo titolare, per il recupero coattivo delle somme versate negli effetti cambiari smarriti. Il danno patito da parte attrice sarebbe quantificabile in complessivi euro 17.316,92, di cui € 637,63 ed € 13.679,29 corrispondenti alle somme degli effetti cambiari smarriti BANCA, poi fusa per incorporazione Banca s.p.a.; ed euro 3.000,00 corrispondenti alle somme sostenute da E(omissis) s.p.a. a titolo di spese legali corrisposte all'Avv. per l'attività svolta nei procedimenti di ammortamento sopra descritti ma non ottemperati dagli istituti bancari (doc. 21 ricorrente).

Ciò premesso, è incontestato che lo smarrimento delle due cambiali in questione sia avvenuto nell'iter di restituzione dei titoli medesimi tra la banca domiciliataria e la banca odierna convenuta, delegata all'incasso.

Tuttavia, in ipotesi simili, secondo un condivisibile orientamento espresso in giurisprudenza e nell'ambito delle decisioni ABF (Decisione ABF n. 8172 del 22/10/15 Collegio di Milano e n. 7193 del 26.08.2016 Collegio di Napoli), il pregiudizio subito dal creditore non si identifica con la totale e definitiva perdita del credito portato dal titolo quanto con la perdita di chance di recupero del credito stesso (Collegio di Roma, n. 2744/2011 e n. 1271/2010).

Ordinanza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, del 5 febbraio 2020

La società ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova del danno concretamente subito ex art. 1223 c.c. e del nesso causale tra la condotta negligente dell'istituto bancario e il mancato pagamento del credito portato dalle cambiali in esame.

Non ha infatti fornito alcun elemento di prova in ordine alla presumibile solvibilità del debitore, titolare della impresa individuale B(omissis), al tempo della scadenza delle cambiali 21-5-2016 (doc.n. 1 ricorrente) e al momento della emissione del decreto di ammortamento da parte del Tribunale nel 2017 (doc.ti 5 e 10 ricorrente), mediante produzione di documenti che attestino la presenza, all'epoca, di provvista su conto corrente bancario intestato alla impresa debitrice o l'esistenza di beni in capo quest'ultima; né, tantomeno dimostra, ai fini di cui all'art. 1227 c.c., di aver posto in essere alcuna attività giudiziale o stragiudiziale diretta ad ottenere il pagamento del credito o a conservare eventuali garanzie patrimoniali.

Di contro, dalla documentazione in atti emerge che i titoli in questione, al momento dello smarrimento erano entrambi protestati (doc.ti 2,3 convenuta), per assenza di provvista e, dalle visure camerali prodotte emerge la sostanziale inattività della impresa debitrice in questione sin dal 2017, come confermato dalla stessa ricorrente.

Pertanto, non può ritenersi assolto, nella specie, l'onere della prova gravante su parte attrice nemmeno in termini di perdita di chance di ottenere il pagamento delle cambiali in questione e la domanda di condanna al risarcimento del danno sul punto non può dunque trovare accoglimento.

Né può accogliersi la domanda di risarcimento in relazione ai costi sostenuti da parte ricorrente per il richiesto ammortamento dei titoli in questione posto che, come eccepito da parte convenuta, le spese di ammortamento del titolo per poter esperire le conseguenti procedure esecutive non dovevano essere assunte, stante la impossibilità di intraprendere la procedura di ammortamento, prevista dall'art. 102 l. camb., in presenza di titolo protestato non più idoneo alla circolazione (Cass. 17 luglio 1982 n. 4195; Collegio di Napoli Decisione N. 7193 del 26 agosto 2016); tenuto conto, inoltre, della possibilità per la creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della debitrice ex art. 474 cpc a mezzo del certificato di avvenuto protesto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di SOCIETA' nei confronti di BANCA SPA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge le domande svolte da SOCIETA';
- condanna SOCIETA' alla rifusione in favore di BANCA SPA delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1450,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Si comunichi.

Ferrara, 5 febbraio 2020

Il Giudice
dott. ssa Maria Marta Cristoni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*